

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 154 DEL 02/02/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEL CUORE VICENZA ODV, TRIENNIO 2023/2026: APPROVAZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 160/23

Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce:

La Regione del Veneto con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") nel revisionare e riordinare, in maniera omogenea e organica, la disciplina vigente in materia, riconosce l'importanza e il ruolo degli enti del Terzo settore, tra cui rientrano anche le organizzazioni di volontariato, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 introduce specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle associazioni in parola ("ODV"), in particolare al Titolo III rubricato "Del volontariato e dell'attività di volontariato" ed al Titolo V, Capo I, rubricato "Delle organizzazioni di volontariato".

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Dette convenzioni devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime tra le quali debbono necessariamente figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa.

Con Deliberazione n. 1819 del 27.11.2019 l'ULSS n. 8 Berica ha stipulato con l'Associazione di volontariato "Amici del cuore per il progresso della Cardiologia", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, la convenzione triennale per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza in cura presso le unità operative di Cardiologia e Chirurgia Vascolare, con decorrenza dalla data del 19 gennaio 2020.

Con nota prot. n. 114715/2022 l'Associazione di volontariato "Amici del cuore Vicenza ODV", ha comunicato la propria disponibilità a continuare la collaborazione nelle attività di volontariato previste dalla convenzione e che, a tale proposito, il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo gestionale, sentiti i Direttori delle Unità Operative coinvolte, con comunicazione in atti del 26.01.2023 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione delle attività con la medesima Associazione per un ulteriore triennio.

Per quanto concerne i costi derivanti da detta convenzione, gli stessi sono relativi ai rimborsi delle spese per l'acquisto da parte dell'Associazione dei camici che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per la polizza assicurativa che l'associazione si impegna a contrarre per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi (*RcT*). Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa sono posti a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Alla luce di tali premesse, si propone di stipulare, con l'Associazione di volontariato "Amici del cuore Vicenza ODV", la convenzione per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale e per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla data del 19 gennaio 2023.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione tra l'U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Associazione di volontariato "Amici del Cuore Vicenza ODV" per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno ai pazienti dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza", a valere per il triennio 2023/2026, con decorrenza dal 19 gennaio 2023, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che i costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo, alla associazione interessata a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della convenzione (polizze assicurative e acquisto camici), sono imputati a Bilancio Sanitario per l'anno corrente al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

tra l'Azienda ULSS n. 8 'Berica' e l'Associazione di volontariato
'Amici del Cuore' di Vicenza
per la collaborazione nelle attività di aiuto e sostegno
ai pazienti dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza

(Triennio 2023/2026)

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 "Berica" (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina,

E

l'Associazione di volontariato "Amici del Cuore Vicenza ODV" (di seguito denominata Associazione), con sede in viale d'Alviano n. 10, 36100 Vicenza, codice fiscale 95017720244, nella persona del suo Presidente pro tempore sig. Antonio Rigon,

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l'art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima

Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle organizzazioni di volontariato*” introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

CONSIDERATO

l’Associazione Amici del Cuore Vicenza Onlus con sede in viale d’Alviano n. 10 a Vicenza è un’Associazione di volontariato, senza fini di lucro, iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato il con numero di classificazione VI / 0138;

l’Associazione in parola, come risulta dall’articolo 2 dello Statuto sociale, persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere e favorire con idonee attività culturali, dibattiti, conferenze e pubblicazioni, l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini nel campo specifico delle materie cardiovascolari, sottolineandone la crescente rilevanza e problematica sociale;
- b) Impegnarsi come gruppo di iniziativa e di promozione per il potenziamento delle strutture e delle metodologie cardiologiche, per una più efficace azione preventiva, di pronto soccorso, curativa e riabilitativa nei confronti delle malattie cardiocircolatorie e particolarmente della malattia coronarica e dei suoi eventi acuti;
- c) Organizzare un legame associativo di solidarietà tra gli iscritti e con altre associazioni che condividono e perseguono gli stessi scopi, in costante collegamento ed in collaborazione con i cardiologi e con i medici specialisti di altre branche, per uno scambio di informazioni, di esperienze e di materiale scientifico-divulgativo e per ogni altra iniziativa tendente a migliorare l’assistenza e le prospettive di recupero fisico e psicologico del cardiopatico;
- d) Promuovere la partecipazione all’attività di volontariato da svolgere prevalentemente nei reparti di cardiologia e chirurgia vascolare per fornire sostegno morale agli ammalati e ai loro familiari.

Si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Finalità della convenzione

L’Azienda U.L.SS. n. 8 ‘Berica’, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione ad espletare attività di volontariato accanto ai malati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero San Bortolo di Vicenza nei seguenti termini: l’associazione assicura una presenza amichevole dei propri volontari, offrendo ai malati assistenza morale, calore umano, dialogo nonché aiuto per lottare contro la sofferenza e la solitudine. L’Associazione si impegna, altresì, a prestare aiuto ai degenti svolgendo attività di collegamento fra gli stessi e la famiglia e collaborando con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant’altro si rivelasse utile per il sostegno psico-sociale dei degenti medesimi al fine di garantire il miglioramento della qualità degli interventi a loro favore.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'Azienda U.L.SS. n. 8.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'Azienda U.L.SS. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

Art. 2) Ambito di attività

Le Parti si attivano per la realizzazione, nel corso del triennio 2023/2026, delle iniziative sopra descritte effettuando il proprio servizio presso le unità operative di Cardiologia e Chirurgia Vascolare dell'Ospedale 'San Bortolo' di Vicenza.

Le attività sono eseguite con l'impiego, da parte dell'U.L.SS., del personale medico e sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell'Associazione, del personale volontario a ciò messo a disposizione.

Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera cui spetterà il compito di monitorare l'attività dei soci volontari impegnati nelle attività di integrazione e supporto.

Le parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione delle attività, al fine di procedere alla verifica dei risultati ed al controllo degli stessi. In caso di necessità, su proposta sia dell'U.L.SS. che dell'Associazione, potranno essere modificate di comune accordo mediante scambio di lettere, salvo che una delle parti non richieda la formale modifica della convenzione.

Art. 3) Garanzia per l'attività di collaborazione

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere, all'inizio di ogni anno di applicazione della convenzione, l'elenco dei soci volontari che accederanno alla struttura dell'U.L.SS., precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'Associazione ogni opportuna indicazione in merito.

Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Medica Ospedaliera.

Art. 4) Compiti dell'associazione

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'U.L.SS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Art. 5) Responsabilità

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.SS.

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo, in ogni caso, il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

Art. 6) Aspetti assicurativi

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 ("Assicurazione obbligatoria") del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

Art. 7) Impegni a carico dell'ULSS n. 8 "Berica"

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, l'ULSS n. 8 verificherà la possibilità di concedere l'eventuale uso gratuito di uno o più *locali*, all'interno dell'Ospedale San Bortolo, che saranno individuati dall'Azienda medesima in relazione alle effettive necessità legate alle attività dell'associazione.

L'Associazione provvederà a procurare gli appositi **camici** che verranno indossati dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto dei camici verrà rimborsato, dietro presentazione di regolare fattura, dall'Azienda ULSS. Ciò premesso, l'Associazione dovrà, in prima battuta, concordare con la Direzione Medica Ospedaliera la tipologia dei medesimi (colore, modello e costo) e quindi, prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo al Servizio Approvvigionamenti il quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio dei camici, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che verranno rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, nei termini di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, restano escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

Art. 8) Relazione

L'Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale.

Art. 9) Verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

Art. 10) Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data del 19 gennaio 2023, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11) Controversie

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 12) Adempimenti in materia di privacy

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come incaricati al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

Articolo 13) Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Il Presidente pro tempore
Associazione Amici del Cuore Vicenza ODV
Antonio Rigon

Il Direttore Generale
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
Maria Giuseppina Bonavina
